



## TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E FISCO

### COSA CAMBIA CON LA RECENTE APPROVAZIONE DELLA NUOVA LEGGE DI STABILITA'

Come noto, con la recente entrata in vigore della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (c.d. Legge di Stabilità), dal mese di marzo 2015 sarà possibile richiedere al Datore di Lavoro che il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturando venga versato direttamente in busta paga. **Ricordiamo, in premessa, che le vigenti disposizioni di Legge prevedono che una volta richiesto il versamento del TFR in busta paga, la scelta effettuata risulterà irrevocabile fino al 30 giugno 2018.**

*Vediamo, dunque, quale trattamento fiscale è previsto nelle tre ipotesi che interessano l'utilizzo o l'accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto.*

#### TFR LIQUIDATO MENSILMENTE IN BUSTA PAGA

La quota di TFR versata in busta paga verrà sottoposta a **tassazione ordinaria** "progressiva" in base all'aliquota marginale (in base al **vigente ordinamento, quindi, da un minimo del 23% a un massimo del 43%**).

#### TFR ACCANTONATO IN AZIENDA

La quota di TFR accantonata in Azienda sarà soggetta a **tassazione separata** in base ad un'aliquota media che varia da **un minimo del 23% a un massimo del 43%**. Inoltre, per il TFR maturato dal 1 gennaio 2001, l'Agenzia delle Entrate provvede tempo per tempo a rideterminare l'imposta, applicando l'aliquota media di tassazione del contribuente, rilevata negli ultimi 5 anni (il conguaglio avviene ogni tre anni).

#### TFR VERSATO NEL FONDO PENSIONE

Dal 1° gennaio 2007, il TFR versato nei Fondi Pensione all'atto della sua liquidazione viene sottoposto a ritenuta d'imposta, che varia per come segue:

- in caso di riscatto o di anticipazione per acquisto/ristrutturazione prima casa o ulteriori esigenze verrà applicata l'aliquota del 23%;
- in caso di pensionamento o di anticipazione per spese sanitarie sarà applicata un'aliquota di imposta che va da un minimo del 9% ad un massimo del 15%.